



CITTÀ DI
GORGONZOLA

Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati per
iniziative culturali, sportive e
del tempo libero.

Approvato con delibera del

Sommario

SEZIONE I - Finalità	5
– Art. 1 Oggetto del Regolamento.	5
– Art. 2 Pubblicità del Regolamento	5
SEZIONE II - PROCEDURA	6
– Art. 3 Programmazione annuale	6
– Art. 4 Domanda per la concessione di contributo	6
– Art. 5 Composizione della Commissione ed esame delle domande	7
– Art. 6 Concessione definitiva dei contributi	8
SEZIONE III - SOGGETTI BENEFICIARI	8
– Art. 7 Settori di intervento	8
– Art. 8 Soggetti ammessi	9
SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	10
– Art. 9 Acconto ed erogazione del finanziamento	10
– Art. 10 Finanziamento annuale per attività istituzionali dei soggetti ammessi (allegato A)	11
– Art. 11 Finanziamento per singole iniziative dei soggetti ammessi (allegato B)	12
– Art. 12 Responsabilità	13
– Art. 13 Patrocinio	14
– Art. 14 Tipologia del patrocinio	15
– Art. 15 Istruttoria e concessione del patrocinio	15
– Art. 16 Tipologia dei soggetti ammessi al patrocinio	16

– Art. 17	Tipologia e iniziative ammesse ed escluse alla/dalla concessione del patrocinio	16
– Art. 18	Concessioni di patrocini in casi eccezionali	17
– Art. 19	Procedure per la concessione dei patrocini	17
– Art. 20	Utilizzo del logo della Città di Gorgonzola in relazione al patrocinio	18
– Art. 21	Controllo e verifica	18
– Art. 22	Patrocini multipli	19
– Art. 23	Patrocinio unitamente a sponsorizzazioni o altre forme di sostegno finanziario	19
SEZIONE V – ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO		20
– Art. 24	Finalità e criteri per la concessione del finanziamento	20
– Art. 25	Uso gratuito o agevolato di impianti sportivi	21
SEZIONE VI: SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE		22
– Art. 26	Finalità e criteri per la concessione del finanziamento	22
CAPO VII – ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE		22
– Art. 27	Finalità e criteri per la concessione del finanziamento	22
– Art. 28	Contributi ad associazioni culturali esistenti sul territorio	24
SEZIONE VIII – INTERVENTI STRAORDINARI		24
– Art. 29	Contributi una tantum per iniziative straordinarie	24
CAPO IX: NORME FINALI E TRANSITORIE		25
– Art. 30	Rinvio	25

SEZIONE I – Finalità'

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2 – Pubblicità del Regolamento.

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui alla Legge 18 agosto 2000 n. 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui alla legge 18 agosto 2000 n. 267.
4. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al comma 2 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale;

5. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione Regolamenti.

SEZIONE II - Procedure

Art. 3 - Programmazione annuale.

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'Articolo 2 della legge n. 241/1990. Si precisa che il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di erogazione del contributo non può essere superiore ai 30 giorni.

Art. 4 - Domanda per la concessione di contributo.

1. Le domande per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, la descrizione delle azioni, i benefici attesi per i cittadini e le cittadine, data di inizio e di chiusura e l'onere complessivo con la tipologia di spese che saranno sostenute.

2. Le domande devono essere redatte obbligatoriamente secondo i moduli A e B allegati al presente regolamento. La mancata presentazione del modulo di richiesta comporterà l'esclusione da ogni forma di finanziamento.
3. Le domande presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'Articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5 - Composizione della Commissione ed esame delle domande.

1. Le domande e la relativa documentazione saranno sottoposte all'esame e valutazione di una commissione così composta:
 - a. Sindaco o suo delegato con le funzioni di Presidente
 - b. un componente del Consiglio Comunale dell'Opposizione
 - c. un componente del Consiglio Comunale della Maggioranza
 - d. due componenti della Consulta delle Associazioni garantendo la rotazione tra le diverse componenti
2. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente
3. I componenti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale
4. Funge da Segretario della Commissione un impiegato designato dal Presidente
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se ad esse partecipano il Presidente e almeno due componenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente
6. I componenti della Consulta delle Associazioni durano in carica fino al termine del loro mandato nella Consulta stessa.

Art. 6 - Concessione definitiva dei contributi.

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente Articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali e scolastici esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Settore Servizi Socio-culturali e scolastici, non appena la deliberazione di cui al precedente comma 2 diventi esecutiva, predispone la determinazione di impegno e di liquidazione del contributo.

SEZIONE III – Soggetti Beneficiari

Art. 7 - Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b. attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - c. attività culturali, di informazione e di divulgazione;
 - d. attività relative al diritto allo studio per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Gorgonzola;
 - e. tutela dei valori ambientali;
 - f. Attività di volontariato.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate, le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione e l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità alla Legge 18 agosto 2000 n. 267;
 - per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi dai rispettivi regolamenti.

Art. 8 - Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a. di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b. di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, anche alla luce dell'attuazione delle nuove metodologie didattiche;
 - c. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del

Comune. La costituzione dell'Associazione e/o Comitato deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 12 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

SEZIONE IV – Condizioni generali di concessione

Art. 9 - Acconto ed erogazione del finanziamento

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare:
 - a. le finalità dell'intervento;
 - b. la descrizione delle azioni;
 - c. i benefici attesi per i cittadini e le cittadine;
 - d. data di inizio e di chiusura;
 - e. l'onere complessivo e la tipologia delle spese che saranno sostenute.
2. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

3. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. Per le istanze che non riguardano singole iniziative, occorrerà presentare per l'erogazione totale della somma assegnata, la rendicontazione delle somme effettivamente spese per lo scopo autorizzato.

Art. - 10: Finanziamento annuale per attività ordinarie dei soggetti ammessi (allegato A)

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente Articolo 8, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al bilancio preventivo e ai programmi per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. Se entro 90 giorni dall'utilizzo del contributo identificato nel modulo di richiesta non sarà fornita la rendicontazione la realtà non potrà essere ammessa alla richiesta di successivi contributi per i due anni successivi.
2. L'erogazione dei contributi finanziari annuali alle associazioni od enti pubblici e privati operanti nei settori sportivo, culturale e del tempo libero avviene in un'unica soluzione nel primo semestre

dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono. Potranno accedere al finanziamento annuale per attività istituzionali esclusivamente le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni.

Art. 11 - Finanziamento per singole iniziative dei soggetti ammessi (allegato B).

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di singole manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese e un dettagliato rendiconto.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune e da altri enti pubblici o privati.
4. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto e/o dell'iniziativa dovrà essere fornita la rendicontazione, se così non fosse, la realtà

non potrà essere ammessa alla richiesta di successivi contributi per i due anni successivi.

5. I progetti dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno per le attività programmate nel primo semestre e entro il 31 maggio per le attività del secondo semestre.
6. Ogni associazione potrà presentare annualmente un singolo progetto.
7. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
 - a. benefici per la comunità
 - b. congruenza economica
 - c. collaborazione con altre associazioni del territorio
 - d. collaborazione con altri enti territoriali
 - e. congruenza con tematiche di indirizzo stabilite dall'assessorato
8. Entro 1 mese dalla scadenza della presentazione dei progetti sarà resa nota la graduatoria.
9. I progetti saranno finanziati per compatibilità economica.

Art. 12 - Responsabilità.

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'Articolo 11, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'Articolo 10.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni,

iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 - Patrocinio.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio" l'adesione da parte dell'amministrazione comunale all'iniziativa patrocinata con conseguente utilizzo del logo.
2. Il patrocinio in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento di sponsorizzazione da parte del Comune di attività di alcun tipo.

Art. 14 - Tipologie del patrocinio

Il Patrocinio può essere concesso secondo le seguenti tipologie, ciascuna delle quali include ed amplia la tipologia precedente:

- A. Patrocinio semplice, con conseguente utilizzo del logo comunale ed applicazione, nei casi previsti, di esenzioni o agevolazioni relativi a tributi e tariffe;
- B. Patrocinio di sostegno con l'utilizzo, senza alcun onere a carico del richiedente, delle strutture e/o delle attrezzature comunali disponibili.

Art. 15 - Istruttoria e concessione del patrocinio

- 1. La richiesta di patrocinio è preliminarmente valutata a livello politico all'Assessore competente nella materia cui afferisce in via principale l'iniziativa oggetto della stessa.
- 2. In caso di valutazione preliminare positiva, l'unità organizzativa funzionalmente competente in materia di patrocini effettua una valutazione tecnica di conformità al presente Regolamento e, parallelamente, richiede alle altre unità organizzative pareri e valutazione che siano di loro competenza.
- 3. Il Patrocinio è concesso, sulla base dell'istruttoria effettuata di cui al comma precedente, con autorizzazione, previo parere positivo dell'Assessore competente e delle altre UO eventualmente competenti nel merito dell'iniziativa richiamati nell'atto di autorizzazione, dell'unità organizzativa competente in materia di patrocini. E' fatto salva la facoltà dell'Assessore competente di chiedere la deliberazione della Giunta.

Art. 16 - Tipologie di soggetti ammessi al patrocinio.

- 1. Possono presentare richiesta di patrocinio le seguenti tipologie di soggetti:
 - a. le associazioni iscritte nell'apposito registro comunale;
 - b. altri soggetti (a titolo esemplificativo: associazioni, comitati e fondazioni) senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;

- c. soggetti senza scopo di lucro;
- d. aziende pubbliche di servizi alla persona;
- e. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- f. le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative;
- g. privati.

Art. 17 - Tipologie di iniziative ammesse ed escluse alla/dalla concessione del patrocinio

1. L'iniziativa è ammessa al patrocinio, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, rispetto alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e purché non abbia in via esclusiva fini di lucro.
Non costituisce fine di lucro, ai sensi del presente comma, il finanziamento di associazioni ed altre entità no-profit, né la vendita durante le manifestazioni di prodotti legati all'iniziativa patrocinata.
2. Il patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una singola iniziativa, sia ad un insieme coordinato di iniziative (a titolo esemplificativo: una rassegna).
3. Il patrocinio non è comunque ammesso per iniziative promosse da forze e soggetti politici e per quelle palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
4. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 18 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio per iniziative che presentino anche profili commerciali e lucrativi, ma che siano tuttavia valutati di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal presente articolo contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 19 - Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio devono presentare un'istanza scritta in tempo utile prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa.
2. L'istanza di patrocinio deve essere presentata attraverso l'apposita modulistica predisposta dall'unità organizzativa funzionale competente in materia che contenga i seguenti elementi:
 - a. dati identificativi del soggetto richiedente;
 - b. tipologia di patrocinio richiesta;
 - c. indicazione ed illustrazione dell'iniziativa, con indicazione di natura, finalità, modalità di svolgimento, collocazione temporale, pubblicizzazione;
 - d. indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, a titolo di organizzazione, patrocinio, sponsorizzazione, contributo;
 - e. recapito da utilizzare per le comunicazioni (posta ordinaria, PEC, fax)

Per i patrocini di tipo B anche:

- f. indicazione delle strutture ed attrezzature comunali richieste;
3. L'amministrazione comunica tempestivamente al soggetto richiedente la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

Art. 20 - Utilizzo del logo della Città di Gorgonzola in relazione al patrocinio

1. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo del logo comunale in relazione all'iniziativa patrocinata, preventivamente stabilite con atto di indirizzo della Giunta Comunale.
2. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, dovrà riportare lo stemma con l'indicazione "Città di Gorgonzola", al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

Art. 21 - Controllo e verifica

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare che il programma divulgato sull'iniziativa patrocinata sia corrispondente al programma oggetto dell'istanza.
2. Nel caso siano riscontrate modifiche rispetto al programma previsto, è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre una nuova valutazione dell'iniziativa e nel caso di contrasto con le finalità di cui al presente regolamento può revocare il patrocinio concesso.
3. In caso di mancanza di esposizione del logo o di un suo non corretto utilizzo, l'Amministrazione si riserva di non rilasciare il patrocinio per ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Art. 22 - Patrocini multipli

1. La concessione del patrocinio comunale è compatibile con il contemporaneo patrocinio da parte di altre istituzioni, a condizione che la loro citazione sia posta in uguale evidenza, salva l'ipotesi di patrocinio da parte del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei Deputati.

Art 23 - Patrocinio unitamente a sponsorizzazioni o altre forme di sostegno finanziario

- 1.** Per le iniziative allo stesso tempo patrocinate e sponsorizzate, il materiale divulgativo dell'evento dovrà contenere lo stemma comunale e l'elenco degli sponsor.

SEZIONE V – Attività sportive e ricreative del tempo libero

Articolo 24 - Finalità e criteri per la concessione del finanziamento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui alle precedenti sezioni II, III e IV.
6. Per la determinazione della concessione del contributo sono rilevanti:
 - a. il numero degli associati;
 - b. il numero di minori associati;
 - c. la partecipazione di atleti locali;
 - d. la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;

- e. la capacità di autofinanziamento;
- f. la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
- g. il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Sarà considerato contributo anche l'uso gratuito o agevolato di impianti sportivi (art. 15) ed eventualmente l'utilizzo di una sede in comodato d'uso.

7. In considerazione dei criteri precedenti ad inizio anno, le associazioni sportive che vorranno chiedere il contributo, dovranno compilare il modello

Art. 25 - Uso gratuito o agevolato di impianti sportivi.

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente Articolo 17, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Nella deliberazione dovrà essere indicata la stima della cifra che sarebbe richiesta per l'affitto della struttura e la stima delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. La somma delle due stime, in un'ottica di trasparenza, sarà conteggiato come contributo.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SEZIONE VI – Sviluppo economico e sociale

Art. 26 – Finalità e criteri per la concessione del finanziamento

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c. al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d. a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e. a contributi annuali a favore della Associazione Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei

locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a., b., c. e d. del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 80% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari del comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

SEZIONE VII – Attività culturale ed educative

Art. 27 - Finalità e criteri per la concessione del finanziamento

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a. a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c. a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d. a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;

- e. a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 28 - Contributi ad associazioni culturali esistenti sul territorio.

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'Art. 27, lettee. non possono essere d'importo superiore al 80% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dalle precedenti sezioni II, III e IV.

SEZIONE VIII – Interventi straordinari

Art. 29 - Contributi una tantum per iniziative straordinarie

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dalle precedenti sezioni II, III e IV.

SEZIONE IX – Norme finali e transitorie

Art. 30 - Rinvio

- 1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le disposizioni di legge, lo statuto, i regolamenti del Comune di Gorgonzola e i principi generali dell'ordinamento.

Allegato A

Al Comune di GORGONZOLA

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

l sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione del contributo annuale destinato
agli enti/associazioni operanti sul territorio di Gorgonzola.

l sottoscritt_ dichiara che _____ (2):

- ✓ non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- ✓ non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- ✓ si impegna a utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per far fronte alle spese per il funzionamento della Società/ente;
- ✓ _____ ha ricevuto un contributo dal Comune di Gorgonzola nell'esercizio _____ dell'importo di € _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente istanza;
- ✓ dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (2) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso materiale, attrezzature ed impianti dei

quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune.

Allega alla presente i seguenti documenti

- ☐ programma dettagliato delle attività svolte (da svolgere) nel corso dell'anno _____;
- ☐ copia del bilancio _____ approvato;
- ☐ copia del bilancio di previsione _____;

Totale del contributo richiesto e tipologia delle spese che saranno sostenute

Completare la seguente tabella

Associati	n° _____
Minori associati;	n° _____
Partecipazione di atleti locali	n° _____
Partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili	Giovani n° _____ Disabili n° _____
Capacità di autofinanziamento	€ _____
Promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale	☐ si ☐ no
Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Se si inserire una breve descrizione	☐ si ☐ no _____ _____ _____ _____

Nel caso in cui non vengano presentati tutti i documenti sopra citati la richiesta non verrà presa in considerazione.

Gorgonzola, -----

(firma)

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Società Sportiva.

(2) Ente o Associazione o Società Sportiva.

Allegato B

Al Comune di GORGONZOLA

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
PER SINGOLE INIZIATIVE

l sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione,
in codesto Comune,

nel periodo dal __/__/____ al __/__/____, della seguente manifestazione
/iniziativa: _____

_____ (2)

secondo il programma dettagliato e il preventivo finanziario, redatto in
conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

l sottoscritt_ dichiara che _____ (3)

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- ✓ non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- ✓ non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;

- ✓ si impegna a utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ✓ _____ ha ricevuto un contributo dal Comune di Gorgonzola nell'esercizio 19__ dell'importo di €. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente istanza;
- ✓ dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3)
_____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune.

Allega alla presente i seguenti documenti

- ☐ copia dell'ultimo bilancio approvato;
- ☐ scheda iniziativa/progetto

Gorgonzola, _____

Firma

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato, Società Sportiva.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione/iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato o Società Sportiva.

Benefici attesi per i cittadini e le cittadine;

[illegible]

Data di inizio e di chiusura

Onere complessivo e tipologia delle spese che saranno sostenute

[illegible]

Gorgonzola_____

Firma
